



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia di Carbonia-Iglesias

Ufficio: Polizia Amm.va

Prot. n° _____

Ordinanza n° 44 del 06/04/2009

DISCIPLINA ORARI DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n° 78 del 05.03.04 con la quale veniva stabilita la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante per uso autotrazione situati nel territorio comunale, ai sensi di quanto previsto dalla delibera della G.R. 05.12.2003, n. 45/7 recante *Linee Guida Programmatiche Regionali di Razionalizzazione della Rete di Distribuzione*;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 13 dicembre 1996, concernente la disciplina dei turni ed orari degli impianti per la distribuzione di carburante;

Visto l'art. 43, lettera f) del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, concernente il trasferimento di competenze ai Comuni nella materia di cui trattasi;

Visto l'art. 7 del D. Lgs 32 del 11.02.1998, riferito agli orari di servizio degli impianti per la distribuzione di carburante, come modificato dall'art. 83 bis comma 20 D.L. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n° 133;

Visti gli artt. 7 bis comma 1-bis e 50 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sull'ordinamento delle autonomie locali;

Visto l'art. 16 comma 2 della L. 689 del 24.11.1981, come modificato dall'art. 6-bis della L. 125 del 24.07.08 che si riporta integralmente: *“Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite editale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma”* ;

Preso atto del prevalere della disciplina di cui al richiamato art. 83 bis rispetto alle difformi disposizioni normative regionali, pur se attinenti a materia di competenza primaria della Regione;

In attesa che la Regione Sardegna disponga un impianto normativo e regolamentare adeguato ai principi riportati dallo stesso art. 83 bis;

Considerato che la nuova turnazione oltre a garantire il servizio in modo più efficace nella giornata di lunedì rispetto alla domenica, in cui notoriamente diminuisce il volume di traffico sulle strade, consente in ogni caso la distribuzione delle aperture festive sul territorio in modo razionale e tale da consentire una buona fruibilità da parte degli utenti ed una maggiore redditività per i gestori;

Dato atto che ai gestori degli impianti cittadini può essere data facoltà di modificare le scelte degli orari di apertura già effettuate;

Considerato che l'orario massimo di apertura degli impianti in argomento, già fissato in 52 ore, può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito e che ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dall'art. 7 del D. Lgs 32 del 11.02.1998, previa comunicazione al comune;

Tenuto conto che nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti nella misura del 20% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale;

Sentite le associazioni dei gestori maggiormente rappresentative, a livello provinciale le quali, nella riunione del 02 aprile 2009, hanno espresso parere favorevole alla attuazione sperimentale del nuovo sistema di turnazione previsto dalla presente ordinanza;

ORDINA

per i motivi in premessa citati:

Art. 1 – Orari di apertura

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura con servizio assistito degli impianti stradali è di 52 (cinquantadue) ore che può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento di detto orario, ed esattamente fino ad un massimo di 78 (settantotto) ore. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio.
2. Ogni gestore di impianto di carburante deve comunicare al Comune – Ufficio di Polizia Amministrativa o SUAP – a mezzo raccomandata a.r. o anche mediante l'invio della comunicazione tramite le Associazioni di Categoria firmatarie, l'orario diurno che intende effettuare (anche in maniera unica durante l'arco dell'anno), con apertura non anteriore alle 6 e chiusura serale non successiva alle ore 22 ed un limite giornaliero minimo di 9 ore e massimo di 13 ore. La comunicazione deve essere inviata almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di vigenza dell'ora solare o dell'ora legale e la scelta non può essere modificata se non in previsione del periodo successivo. Tuttavia, in considerazione della caratteristica sperimentale della presente Ordinanza, il gestore può, sino al 30.11.2009, rimodulare l'orario inizialmente scelto senza tener conto dei vincoli sopra esposti, fermi restando gli obblighi previsti dal successivo articolo 7 (Pubblicità degli orari e dei turni). Anche tale modifica dovrà essere comunicata almeno trenta giorni prima del periodo di inizio semplicemente a mezzo fax o tramite consegna al SUAP del Comune. Per richiesta delle Associazioni dei gestori, il Comune può anticipare a fine settembre il termine dell'orario stabilito per il periodo estivo.
3. Ogni gestore, sia in prima istanza, che dovrà avvenire entro la data del 30.04.2009, che nella eventuale comunicazione di modifica, deve altresì indicare l'eventuale giorno di riposo infrasettimanale che può riguardare le sole ore pomeridiane; qualora la stessa giornata di riposo venga scelta da un numero di esercenti tale da non garantire l'apertura di un numero d'impianti superiore al 20 per cento di quelli esistenti, sarà predisposta un'apposita turnazione che garantisca la soglia di servizio minima ritenuta necessaria per soddisfare l'esigenza dell'utenza.
4. I gestori possono determinare l'orario di apertura diurna degli impianti assicurando il servizio assistito per la durata media minima, calcolata su base annua, di 52 ore settimanali, obbligatoriamente comprensive dei periodi tra le ore 8.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.30 e

5. le ore 19.00, ripartite su sei giorni lavorativi fatto salvo l'eventuale riposo pomeridiano settimanale
6. Nei giorni e negli orari di chiusura dell'impianto l'attività di erogazione deve svolgersi esclusivamente con le apparecchiature self service pre-pagamento senza l'ausilio del gestore e/o personale addetto al servizio.
7. Su richiesta motivata dei gestori interessati, sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e degli organismi di rappresentanza dei concessionari, possono essere autorizzate deroghe all'orario e ai turni di riposo limitatamente ai periodi di maggiore afflusso, fermo restando il rispetto del limite massimo delle 78 ore settimanali.
8. E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque alla presenza del gestore o in accordo tra le parti.

Art. 2 – Giornate di apertura nei giorni festivi

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali gli impianti di distribuzione di carburante osservano il turno di apertura nella misura del 20% (venti per cento) di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale secondo l'articolazione della tabella annua predisposta dal Responsabile della Polizia Amministrativa, debitamente notificata, che deve intendersi parte integrante della presente ordinanza.
2. I turni di apertura festivi dovranno essere obbligatoriamente garantiti, a rotazione, da almeno un impianto, **definito prevalente**, con servizio assistito dal gestore; i restanti impianti destinati al medesimo turno di apertura festiva possono effettuare il servizio esclusivamente mediante l'erogazione con apparecchiature self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore e/o personale addetto al servizio.
3. L'impianto **prevalente**, come individuato nel calendario predisposto dal responsabile della Polizia Amministrativa del Comune, dovrà garantire in ogni caso l'apertura in turno festivo almeno nella mattinata ed offrire i servizi minimi in particolar modo alle persone diversamente abili titolari di contrassegno.
4. In deroga a quanto disposto al punto 1 del successivo art. 3, nel rispetto dell'orario di apertura e chiusura comunicato, è data facoltà ai gestori appartenenti al medesimo turno di operare l'apertura domenicale e/o festiva infrasettimanale anche nella sola mattinata.
5. Su richiesta motivata dei gestori interessati, sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e degli organismi di rappresentanza dei concessionari, possono essere autorizzate deroghe ai turni di apertura festivi e ai turni di chiusura infrasettimanale di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – Chiusura infrasettimanale

1. Gli impianti che hanno effettuato l'apertura per l'intera giornata domenicale restano chiusi di norma il primo giorno feriale successivo.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1 i gestori degli impianti possono optare per la chiusura di due mezze giornate nella settimana successiva, nel rispetto degli orari prescelti da ogni singolo, o di una mezza giornata se hanno effettuato l'apertura nella sola mattinata del festivo. Le richieste di tale deroga devono essere comunicate al Comune a mezzo fax o tramite consegna al SUAP o mediante le Associazioni di categoria. Il Comune verifica la compatibilità della richiesta con le disposizioni della presente ordinanza e comunica al gestore, anche attraverso le Associazioni di categoria, solo l'eventuale diniego

motivato.

3. I gestori che hanno fruito della deroga di apertura domenicale, operando in tal giorno con attivazione di apparecchiature self-service di cui al precedente articolo 2, restano aperti il lunedì successivo se non festivo.
4. Nessun recupero è dovuto per la festività infrasettimanale.
5. L'eventuale riposo infrasettimanale, comunicato dal gestore secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, non può essere effettuato nella stessa giornata da un numero superiore al 20% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. La chiusura infrasettimanale riguarda le sole ore pomeridiane.

Art. 4 - Esenzioni

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché siano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
2. Le apparecchiature a moneta o a lettura ottica per carte di pagamento, comunemente denominate self service pre-pagamento, svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto, tale orario deve essere svolto senza la presenza del gestore e/o da apposito personale neppure col solo compito di procedere all'incasso di quanto dovuto, impianti self service post pagamento.
3. La presenza del gestore o di apposito personale deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali e festivi infrasettimanali.
4. Durante i servizi di erogazione automatica, siano essi con pre o post pagamento, è comunque ammessa la possibilità che l'eventuale personale presente presti ausilio alle persone diversamente abili titolari di contrassegno ai sensi del vigente Codice della Strada. In detti casi il personale potrà procedere all'erogazione diretta del carburante e ad agevolare le persone durante il pagamento.
5. Le attività di cui all'art.2, comma 2 bis, del Decreto Legge 29 ottobre 1999, n.383, (attività commerciali, pubblici esercizi e/o attività artigianali) convertito con modificazioni dalla Legge 28 dicembre 1999, n.496, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.

Art. 5 - Servizio Notturno.

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune su richiesta del gestore.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno, deve dimostrarsi che il servizio di distribuzione sia assicurato in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso al centro abitato, sulla S.S. 126 e sulla S.P. Carbonia/Villamassargia, con privilegio degli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti per l'autotrazione, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione sarà data anche alle correnti di traffico, in condizioni prevalenti di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe percorrenze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto vendita.

4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura giornaliera, pena la revoca stessa.

Art. 6 - Ferie

1. A seguito di specifica domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i titolari delle autorizzazioni, sarà autorizzata la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.
2. Le sospensioni per ferie sono determinate dal Comune ogni anno in base a un criterio di fruizione graduale che preveda in ogni caso l'apertura di almeno il venti per cento degli impianti, in modo da assicurare un soddisfacente servizio all'utenza, nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.
3. Nel caso in cui al Comune sia proposto dalle organizzazioni di categoria dei gestori e dagli organismi di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni un piano che preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie, le domande dei gestori medesimi devono essere prodotte soltanto se siano previsti periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta di piano.
4. Per domanda del gestore, d'intesa col titolare dell'autorizzazione, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.
5. La chiusura per ferie non è obbligatoria.

Art. 7 - Pubblicità degli orari e dei turni

1. I gestori hanno l'obbligo di esporre presso ogni impianto un cartello con l'indicazione dell'orario di servizio, delle aperture nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali, del turno di riposo settimanale e della chiusura per ferie.
2. Il cartello deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo facilmente visibile al pubblico e deve indicare le principali informazioni per l'automobilista.
3. Durante le chiusure festive e domenicali, potranno essere esposti, con prevalenza quelli ultimi notificati aggiornati, gli allegati con l'indicazione dei distributori assistiti aperti in Città comunque parte integrante della presente ordinanza.
4. Gli impianti che erogano il metano e/o GPL insieme con altri carburanti pubblicizzano gli orari e i turni secondo le modalità previste dalla presente ordinanza.
5. E' facoltà dell'Amministrazione con determinazione del Responsabile della Polizia Amministrativa pubblicizzare sul sito istituzionale o con altre possibili modalità gli orari ed i turni di apertura dei distributori al fine di garantire maggior accesso al servizio da parte dell'utenza

Art. 8 – Rifornimento dei prodotti.

1. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura autorizzata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

Art. 9 - Sanzioni

2. Ai sensi dell'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza, quando non costituiscano più grave reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 salva diversa disposizione della Giunta Comunale come previsto dall'art. 16 comma 2 della L. 689 del 24.11.1981, modificato dall'art. 6-bis della L. 125 del 24.07.08.

REVOCA

Con decorrenza immediata è revocata l'Ordinanza n° 78 del 05.03.04.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR della Sardegna, secondo le modalità di cui alla Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199.

IL SINDACO

Ing. Salvatore Cherchi

Trasmessa a:

Al Sig. Sindaco	SEDE
All' Ass.re Attività Produttive	SEDE
Alla Regione Autonoma della Sardegna	CAGLIARI
Alla Provincia di	CARBONIA-IGLESIAS
Al Commissariato di P.S.	CARBONIA
Alla Compagnia C.C.	CARBONIA
Al Comando di P.M.	SEDE
Alla Polizia Amministrativa	SEDE
Alla. FEGICA CISL Via Ancona n° 11	CAGLIARI
Alla. FAIB CONFESERCENTI Via Cavalcanti, 30	CAGLIARI
Alla. FIGISC CONFCOMMERCIO via santa gilla 6	CAGLIARI
Soc. Petrolifera Tirrena Distributore Via Lubiana	CARBONIA
Soc. Kuwait Distributore Viale Arsia	CARBONIA
Soc. Kuwait Distributore Via Dalmazia	CARBONIA
Soc. Kuwait Distributore Cortoghiana S.S. 126	CARBONIA
Soc. Kuwait Distributore Via Lubiana	CARBONIA
Soc. Esso Italiana Distributore Via Nazionale S.S.126	CARBONIA
Soc. Tamoil Petroli Distributore Piazza Iglesias	CARBONIA
Soc. Agip Distributore località Flumentepido	CARBONIA
Soc. Agip Distributore località Sirai	CARBONIA
Soc. Tamoil Distributore Via Costituente	CARBONIA
Soc. Agip Distributore Via Cagliari	CARBONIA
Soc. Agip Distributore Piazza Matteotti	CARBONIA
Soc. I.P. Distributore Via della Vittoria	CARBONIA
Soc. Coccinella Via Stazione	CARBONIA